

Allegato "B" all'atto n. 7725 di raccolta

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "CAMVO S.p.a."

La società è a totale capitale pubblico locale.

ART. 2 - Sede sociale

1. La società ha sede legale in Bovolone.

2. La società, sulla base di quanto consentito dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

ART. 3 - Durata

1. La società avrà durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

ART. 4 - Oggetto

1. L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate nonché mediante ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:

a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;

- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;

- depurazione delle acque reflue;

b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;

c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;

d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;

e) pubblica illuminazione e illuminazione votiva dei cimiteri;

f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;

g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;

h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;

i) servizi di telecomunicazione;

j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in

c/terzi;

k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;

l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra, ivi compresa la produzione di servizi strumentali, si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione a riunioni temporanee di imprese o consorzi e ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo; in tal caso, ove i servizi svolti nelle forme individuate dal presente capoverso costituiscano servizi pubblici, i servizi in oggetto si intendono direttamente affidati dagli enti locali consorziati, senza necessità di successivo assenso da parte degli stessi.

3. La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

4. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall' art. 106 del D. Lgs 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul com-

plesso dell'attività principale della società.

6. Successivi interventi normativi e/o interpretativi che modificano la previsione del comma 5 si intenderanno immediatamente applicabili alla società senza necessità di variazioni statutarie.

TITOLO 2

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

ART 5 - Capitale sociale e partecipazione pubblica totalitaria

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 3.947.000 (tremilionino-vecentoquarantasettemila), diviso in n. 3.947.000 (tremilionino-vecentoquarantasettemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'art. 2348 secondo comma C.C., ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.

3. Nel rispetto della normativa vigente i soci avranno facoltà di effettuare finanziamenti a favore della società per il raggiungimento dell'oggetto sociale; tali finanziamenti saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e dovranno rispettare le disposizioni assunte dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

ART. 6 - Azioni e obbligazioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.

3. Le azioni della società possono essere detenute esclusivamente da:

a) Comuni che assicurano, direttamente o indirettamente, la gestione di uno o più dei servizi citati al precedente art. 4 mediante la società stessa;

b) altri soggetti pubblici.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci, il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione da richiedere all'assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 C.C., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

5. Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale; il rifiuto dell'assenso dovrà sempre essere adeguatamente motivato e comunicato al socio cedente entro trenta giorni dalla data della richiesta.

6. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non

optate.

7. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

8. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ART. 7 - Prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata rr. - offrirle in prelazione agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d'amministrazione che ne darà notizia agli altri soci entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata rr., indirizzata al Presidente del Consiglio d'amministrazione, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, manifestando l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi entro 90 (novanta) giorni, purché alle medesime condizioni indicate nell'offerta.

TITOLO 3

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, secondo le procedure stabilite dall'art. 2366 comma 3 C.C. mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Verona. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Sono valide le assemblee, anche se non convocate con le modalità

di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, la stessa può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dal presente statuto; l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale, determinandone i compensi;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

All'Assemblea compete inoltre la preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:

- approvazione del piano - programma e dei documenti programmatici;
- acquisizione e cessione di partecipazioni in società o enti per un valore superiore a 100.000 (centomila) euro e comunque qualora l'operazione riguardi quote superiori al 30 (trenta) % del capitale sociale o sia tale da determinare l'acquisizione o la perdita del controllo della società;
- svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti soci per importi annui superiori a 100.000 (centomila) euro e per conto di soggetti non soci (ove consentito dalla legge) per qualunque importo;
- assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto;
- altri oggetti per i quali, in funzione della natura pubblica della società, gli amministratori richiedano la preventiva autorizzazione all'Assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

6. Gli interventi all'assemblea da parte dei soci sono rego-

lati dalla legge compresa la possibilità di farsi rappresentare nel rispetto dell'art. 2372 del C.C.; non è consentita la partecipazione con mezzi di telecomunicazione né è ammesso il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale.

7. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, nell'ordine, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere più anziano di età, o da persona designata dagli intervenuti.

8. Il Presidente:

a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare;

b) dirige la discussione e le operazioni di voto;

c) sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

9. Le votazioni in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre con metodo palese.

10. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo. In tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

11. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale presente; essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci come prescritto dal precedente art. 6, dovranno essere assunte sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale; le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica quanto previsto dal precedente punto 11, relativamente alla seconda convocazione, cioè l'assemblea si intende validamente costituita qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

13. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista.

14. Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre.

15. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di presenza di una seconda lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri; dalla seconda lista, nel caso di presenza di una terza lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri, con il criterio di cui sopra; dalla terza lista, qualora abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere. I consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione.

16. In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla seconda lista verranno tratti due consiglieri e tre dalla prima.

17. Il Presidente ed il Vicepresidente verranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, scegliendoli tra i consiglieri come sopra nominati.

18. In caso di parità fra le liste, prevarrà la lista con il capolista più anziano di età.

19. L'Assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 9 - Consiglio di amministrazione

1. Fatta salva diversa disposizione di legge, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri anche non soci; al Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

2. Gli amministratori durano in carica per un periodo di norma pari ad un triennio o altro minore termine indicato dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.

3. L'Assemblea determina i compensi e i rimborsi spese spettanti agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni; il Consiglio di Amministrazione può stabilire compensi per particolari incarichi attribuiti a propri membri, previo consenso del Collegio Sindacale.

4. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi pote-

ri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

5. L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente.

6. Il Consiglio di amministrazione:

- può conferire proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- può nominare il Direttore Generale della società, esterno al Consiglio, attribuendogli i relativi poteri mediante il rilascio di opportuna "procura ad negotia";
- può delegare proprie attribuzioni a Dirigenti, dipendenti e soggetti esterni in possesso di requisiti adeguati mediante il rilascio di opportuna "procura ad negotia";
- può nominare procuratori speciali per operazioni determinate e temporalmente limitate.

7. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa presso la sede sociale o altrove purché in Italia; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o su richiesta del Collegio sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria.

8. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea; si applicano inoltre i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 10 - Poteri e rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società; allo stesso compete l'uso della firma sociale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vicepresidente.

ART. 11 - Direttore Generale

1. La Direzione operativa della società può essere affidata ad un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione; allo stesso competono i poteri attribuitigli dal

Consiglio all'atto della nomina.

ART. 12 - Collegio Sindacale

1. Fatta salva diversa disposizione di legge, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.

3. Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista. Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti il Presidente del Collegio Sindacale ed un sindaco supplente, dalla seconda lista un sindaco effettivo ed un supplente, dalla terza lista un sindaco effettivo.

4. In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla prima lista verranno tratti il Presidente, un sindaco effettivo ed un supplente, dalla seconda lista verranno tratti un sindaco effettivo ed un supplente.

5. I Sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

6. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.

7. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

8. Nei casi consentiti dalla legge, il Collegio Sindacale esercita l'attività di controllo contabile secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis comma 3 C.C.

TITOLO 4

BILANCIO E UTILI

ART. 13 - Esercizio sociale, bilancio e utili

1. L'esercizio della società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite stabilito dal codice civile, e per il 95% (novantacinque per cento) alla ripartizione a favore dei soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione che l'Assem-

blea vorrà deliberare.

3. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO 5

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 14 - Scioglimento della società e diritto di recesso

1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge; l'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne determina poteri e compensi.

2. Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma C.C.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - Affidamento di servizi alla società.

1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio; gli enti locali azionisti possono affidare in modo diretto alla società i servizi dei quali possiedano, direttamente o indirettamente, la titolarità, rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.

2. L'affidamento alla società di servizi da parte di altri soggetti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.

3. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla attuale e futura legislazione relativamente all'affidamento di servizi, con particolare riferimento al cosiddetto "controllo analogo", la società dovrà dotarsi, con deliberazione assembleare da approvarsi con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, di appositi strumenti organizzativi e regolamentari, da definire in funzione delle specifiche fattispecie di volta in volta necessarie.

Firmato: Foscarin Pietro

Firmato: Nicola Marino Notaio